



AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE

N° 8

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 10.00, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara in assenza di presenti, dando avvio alla fase di valutazione delle Buste di qualifica relative al **lotto 1, proseguendo con l'apertura secondo l'ordine di arrivo delle risposte alla RDO**, come da elenco allegato al verbale n.1, provvedendo quindi a scaricare mediante apposita funzione del Portale la documentazione di ciascun concorrente e rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
19	S2R SRL (MANDATARIA) ROSSI PRODI ASSOCIATI SRL (MANDANTE) TECSETTE SRL (MANDANTE) TSI STUDIO ASSOCIATO (MANDANTE) GEOL. DOTT. LUCIA BROCCHI (MANDANTE)	AMMESSO CON RISERVA	L'O.E. partecipa quale mandataria di un raggruppamento in cui eseguirà, stando alla domanda di partecipazione, il 53% dell'appalto. Analizzando il gruppo di lavoro si evince che il professionista responsabile del PFTE appartiene alla Rossi Prodi Associati, mentre il professionista responsabile della vulnerabilità sismica e dei rilievi, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche appartiene alla compagine della mandataria. Il professionista responsabile della diagnosi energetica appartiene alla compagine di TSI Studio Associato. Il Responsabile del rilievo architettonico, materico, strutturale, topografico con restituzione in BIM appartiene alla compagine della Tecsette srl.

			<p>L'operatore dichiara di non volere ricorrere al subappalto.</p> <p>Ogni operatore del raggruppamento dichiara di rientrare tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice.</p> <p>Per quanto concerne il requisito di cui al par. 7.2 del disciplinare è posseduto dal RTP nel suo complesso, con possesso maggioritario della capogruppo.</p> <p>Per quanto concerne invece i requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) del disciplinare per importi lavori relativi alla categoria/ID Opere S04 concorre esclusivamente la mandataria. Per il requisito importi servizi relativi alla categoria/ID Opere S04 la mandataria si limita solo ad indicare gli importi dei lavori cui attengono i servizi espletati, mancando ogni riferimento agli importi dei servizi. Nessun altro operatore del RTP concorre al requisito in parola.</p> <p>Per quanto riguarda i servizi di punta relativi a importi lavori vengono coperti dalla mandataria. Per le ragioni esposte non è invece possibile individuare i servizi di punta afferenti gli importi dei corrispettivi dei servizi resi nella categoria/ID Opere S04.</p> <p>Per quanto concerne il requisito di cui alla lettera e) del par.7.3 del disciplinare relativo alla categoria/ID Opere E22 nessun operatore del raggruppamento fornisce esperienze pregresse idonee al raggiungimento del requisito.</p> <p>La mandante TSI Studio associato attesta servizi nella categoria/ID Opere E20 con coefficiente di difficoltà inferiore alla E22 e quindi risultano inidonei ai fini del raggiungimento del requisito.</p> <p>La mandante Rossi Prodi Associati attesta servizi relativi alla categoria/Id Opere E10 con coefficiente di difficoltà inferiore alla E22 e quindi inidoneo ai fini del raggiungimento del requisito.</p> <p>1) Il PASSOE fornito è unico per tutti i lotti, mentre occorre un Passoe distinto per ciascun lotto, con specifica</p>
--	--	--	---

			<p>individuazione all'interno dello stesso di ciascuna componente del rtp e dei subappaltatori della terna, che in ossequio alle indicazioni Anac compariranno solo nel passoe quali mandanti;</p> <p>2) Nella domanda di partecipazione sono state indicate solo le quote di esecuzione e non le parti del servizio di competenza di ciascun operatore, in linea con quanto prescritto ai fini della domanda nel par. 15.1 del disciplinare. Ciò stante, occorre quindi acquisire chiarimenti in merito al fine di ottenere l'indicazione delle parti del servizio di competenza di ciascun O.E. del RTP in linea con le qualificazioni possedute e le attività effettivamente assunte nel Gruppo di Lavoro;</p> <p>3) Nel Patto di INTEGRITA' DI TSI STUDIO ASSOCIATO non è stata resa la dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, in merito alla sussistenza o meno di rapporti di parentela o affinità con dipendenti dell'Agenzia;</p> <p>4) Tecsette srl, nel dichiarare di essere una società di ingegneria e pur facendo riferimento all'allegazione dell'organigramma, omette la produzione di quest'ultimo;</p> <p>5) Per TSI Studio Associato manca l'allegazione dello Statuto dell'associazione professionale, secondo quanto prescritto al par. 15.3.2 "<i>documentazione a corredo</i>" del disciplinare;</p> <p>6) L'O.E., e nello specifico nel DGUE di ciascun raggruppato, viene espressamente dichiarato di non volere ricorrere al subappalto. Alla stregua non risulta allegata alcuna documentazione relativa a potenziali/possibili subappaltatori. Cionondimeno, all'interno dei DGUE dei diversi operatori nessuno attesta direttamente di essere in possesso</p>
--	--	--	---

			<p>dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, per cui stante l'impossibilità di ammettere il soccorso istruttorio in tema di terna dei subappaltatori e relativa documentazione a fronte della espressa volontà di non ricorrere all'istituto nella fase esecutiva, occorre acquisire chiarimenti in merito dal concorrente allo scopo di accertare quale componente del RTP sia in possesso dell'autorizzazione per l'esecuzione delle indagini e prove su materiali. Difatti, l'ANAC e la giurisprudenza hanno ritenuto non sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto nel caso in cui l'impresa concorrente sia sprovvista delle necessarie qualificazioni (Parere n. 191 del 1 marzo 2018) in quanto - secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale e come già indicato dall'Autorità nella Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 - tale procedura può essere utilizzata per completare dichiarazioni carenti ma non per integrare un requisito di partecipazione. Sull'inammissibilità della dichiarazione di subappalto tardiva l'Autorità si è pronunciata anche nel Parere n. 324 del 28 marzo 2018;</p> <p>7) Come esplicitato in premessa non risultano evincibili i requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi servizi relativi alla categoria/ID opere S04 e alla categoria Id opere E22. In ogni caso, tenuto conto dei ruoli assunti nel gruppo di lavoro da ciascuna mandante non risulta lo specifico contributo di ciascuna ai fini del raggiungimento dei prescritti requisiti di partecipazione di cui alla lettera e) del par. 7.3 della lex specialis sia per lavori</p>
--	--	--	---



			<p>sia per servizi. Inoltre, non risultano i servizi di punta relativi alla categoria/ID opere E22.</p> <p>Il Seggio, avuto riguardo alle carenze riscontrate in merito ai requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare e ferme le restante carenze riscontrate, come già effettuato in casi analoghi, richiama i Pareri di Precontenzioso n. 685 del 28/06/2017 e n. 695 del 05/07/2017, per cui è comunque ritenuto <i>legittimo il ricorso all'istituto per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla legge di gara quale termine per la presentazione dell'offerta</i> (Parere di Precontenzioso n. 54 del 01/02/2017)</p> <p>Stante quanto sopra, e per le irregolarità e carenze della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
20	Sidoti Engineering srl	AMMESSO CON RISERVA	<p>L'operatore partecipa quale operatore singolo. Il geologo è presente nella compagine dell'O.E.</p> <p>Il concorrente dichiara di volere ricorrere al subappalto ed indica la relativa terna dei subappaltatori i quali attestano il possesso dell'autorizzazione ministeriale e producono la documentazione richiesta.</p> <p>Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria/ID S04 l'operatore soddisfa quanto richiesto al par. 7.3 lett.e) per importi lavori e importi dei servizi. I servizi di punta sono posseduti dal concorrente sia con riferimento agli importi lavori sia agli importi dei servizi.</p> <p>L'O.E. soddisfa anche i requisiti relativi alla categoria/ID opere E22.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il PASSOE fornito è unico per tutti i lotti, mentre occorre un Passoe distinto per ciascun lotto; 2) In luogo di attestare il fatturato

			<p>specifico, l'operatore ha attestato il fatturato generale, per cui occorre acquisire contezza che il concorrente abbia lo specifico requisito di cui al par. 7.2 del disciplinare;</p> <p>3) Tra i professionisti deputati alla diagnosi energetica non risulta specificato se l'Ing. Tascini o l'Ing. Di Pasquale siano in possesso della certificazione EGE settore civile, prescritta al par. 7.1. del disciplinare;</p> <p>4) Nel DGUE del subappaltatore ISTEDIL spa non è stata resa la dichiarazione "<i>si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)</i>".</p> <p>Da ultimo si evidenzia, come già avvenuto per altri operatori, l'errata individuazione del codice ufficio nel mod. F23, ove è stato indicato il codice ufficio TYD e non già TZM.</p> <p>Stante quanto sopra, e per le irregolarità e carenze della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
21	<p>RTP BENEDETTI & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO (MANDATARIA) YUPIES SERVICE SRL (MANDANTE)</p>	<p>SOSPESO</p>	<p>L'operatore partecipa quale mandatario di un RTP in cui svolgerà la vulnerabilità sismica, le indagini, analisi strutturali e prove geologiche.</p> <p>La redazione del PFTE è assunta da Open Project srl.</p> <p>Il geologo appartiene alla compagine della SB+srl.</p> <p>Per la diagnosi energetica viene associata al RTP una associazione senza scopo di lucro, l'Agenzia Per l'Energia e lo sviluppo sostenibile</p>

	<p>OPEN PROJECT SRL (MANDANTE)</p> <p>AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS (MANDANTE)</p> <p>SB+ SRL (MANDANTE)</p> <p>TECNA SRL (MANDANTE)</p>		<p>AESS, a cui appartiene il professionista del gruppo di lavoro in possesso della certificazione EGE. Stando alla domanda di partecipazione la diagnosi verrà espletata unitamente alla mandante YUPPIES, ma il professionista responsabile della relativa attività appartiene all'Associazione.</p> <p>TECNA srl assume le indagini e prove geognostiche.</p> <p>La prestazione secondaria, relativamente al rilievo architettonico, strutturale, materico, topografico con restituzione BIM ed al processo BIM, viene assunta dalla YUPPIES srl.</p> <p>L'operatore dichiara di ricorrere al subappalto per le indagini e prove dei materiali, indicando la relativa terna dei subappaltatori e producendo la relativa documentazione.</p> <p>Tutti gli operatori del RTP dichiarano appartenere ai soggetti di cui all'art. 46, eccettuata la Associazione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile AESS, la quale invece attesta di essere un "operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett-a) del D.lgs. 50/2016 (avuto riguardo alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione)".</p> <p>Per quanto riguarda il par. 7.2 del disciplinare è posseduto dal RTP nel suo complesso e la capogruppo potrebbe soddisfarlo interamente.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito di cui al par. 7.3 lett.e) per importi lavori e importi dei servizi relativi alla categoria/ID Opere S04 lo stesso è soddisfatto in misura maggioritaria dalla mandataria e vi contribuisce la mandante OPEN Project. I servizi di punta li soddisfa la mandataria.</p>
--	---	--	--

Alle ore 13.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori del Seggio di gara alle ore 14.20 della data odierna, segnalando che nel corso delle operazioni di gara la sessione aperta sul Portale è scaduta, ma il Seggio ha provveduto all'espletamento delle relative attività analizzando la parte di documentazione dell'O.E. precedentemente scaricata e salvata sul server aziendale.

Alle ore 14.45 il Presidente dichiara aperta la seduta, ed il Seggio prosegue nelle attività di disamina della busta di qualifica del concorrente n.21 - il cui download della busta di qualifica è stato necessario effettuarlo in più fasi a causa di problemi di rete - rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO O ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
21	<p style="text-align: center;"> RTP BENEDETTI & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO (MANDATARIA) YUPPIES SERVICE SRL (MANDANTE) OPEN PROJECT SRL (MANDANTE) AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS (MANDANTE) SB+ SRL (MANDANTE) TECNA SRL (MANDANTE) </p>	ESCLUSO	<p>Il seggio, superati i problemi di download della documentazione, proseguendo nella disamina della busta di qualifica rileva:</p> <p>Per quanto riguarda invece il requisito relativo alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare per importi servizi relativi alla categoria/ID E22 contribuiscono la YUPPIES in misura maggioritaria, SB+ e anche la Fondazione AESS fornirebbe un servizio chiaramente ascritto dalla stessa nel proprio DGUE alla categoria E22. I servizi di punta li soddisfa la YUPPIES.</p> <p>il seggio rileva tuttavia che:</p> <p>1) l'O.E. risulta aver associato alla propria compagine per l'espletamento della diagnosi energetica una associazione senza scopo di lucro, non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. La stessa Associazione nella dichiarazione integrativa dichiara di rientrare nei soggetti di cui all'art. 45 del Codice. Ai fini della presente procedura, in ragione del par.5 del disciplinare e dell'oggetto dell'appalto, i soggetti ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 e limitatamente alle indagini e prove sui materiali di competenza dei laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 è stata prevista la possibilità di associare al RTP un soggetto di cui all'art. 45 in possesso di detta autorizzazione (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). Lo stesso DM 263/2016 dispone "<i>Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento</i>", proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle</p>

			<p>procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Del resto mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. Mentre l'art. 45 del Codice prevede una nozione di operatore economico che include anche enti senza scopo di lucro, come le fondazioni; diversamente l'art. 46 del Codice non ricomprende detti soggetti giuridici, avendo il legislatore inteso adottare una disciplina speciale caratterizzata da un concetto di O.E. in cui non confluiscono gli enti privi di scopo di lucro, con forma diversa da quella societaria. Conferma di tale impostazione si trae dal succitato DM 263/2016 che nel prevedere i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura prende in considerazione solo i soggetti indicati dalla norma, omettendo di indicare i requisiti che dovrebbero avere gli enti senza scopo di lucro. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte. Pertanto, ai fini della procedura in argomento non è ammissibile che una della attività proprie della prestazione secondaria (categoria/Id Opere E22) venga assunta, con messa a disposizione di una delle professionalità minime del gruppo di lavoro (professionalità che costituiscono un requisito di idoneità professionale dell'O.E.), da un soggetto non rientrante tra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. Le specifiche professionalità del paragrafo 7.1 del disciplinare devono quindi appartenere alla mandataria o alla/e mandante/i, qualificate come soggetti di cui all'art. 46 del Codice. A ciò aggiungasi che nella stessa relazione illustrativa la bando tipo n.3 è la stessa</p>
--	--	--	--



			<p>Autorità a confermare <i>che possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016. Relativamente ai requisiti previsti dal DM 263/2016 preme sottolineare che trattasi di requisiti strutturali richiesti ai soggetti dell'art. 46 che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi.</i></p> <p>Per le ragioni di cui sopra il seggio ritiene che debba essere disposta l'esclusione del concorrente, non potendo darsi luogo né ad una modifica della compagine del raggruppamento né del gruppo di lavoro pena la lesione della <i>par condicio</i>.</p>
22	RPA SRL	AMMESSO CON RISERVA	<p>L'operatore, società di ingegneria, partecipa quale operatore singolo.</p> <p>Il geologo è un dipendente dell'O.E.</p> <p>L'operatore dichiara di volere subappaltare le indagini e prove di laboratorio, indicando la terna dei subappaltatori, e producendo la documentazione richiesta.</p> <p>Per quanto riguarda i requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi lavori e importi dei servizi relativi alla categoria /ID Opere S04 il requisito è soddisfatto dal concorrente, unitamente ai servizi di punta.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per servizi relativi alla categoria E22 lo stesso è pienamente soddisfatto, unitamente ai relativi servizi di punta.</p> <p>Il seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Che l'O.E. ha indicato il fatturato generico e non quello specifico, richiesto invece ai fini del par. 7.2 del disciplinare; 2) Nel Patto di Integrità della RPA Srl non è stata resa la dichiarazione di cui alla dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, in merito alla sussistenza o meno di rapporti di parentela o affinità con dipendenti dell'Agenzia; 3) Tra i professionisti del gruppo di lavoro non risulta per quello deputato alla diagnosi energetica, l'Ing. Galli, se sia in possesso della certificazione EGE settore civile come prescritto al par. 7.1 del disciplinare; 4) Tra le dichiarazioni rese nel DGUE dal

			<p>concorrente RPA srl i fini della lettera b) del comma 5 dell'art. 80 del codice non è stata resa la dichiarazione relativa al concordato con continuità aziendale. Deve ritenersi che la ricorrente, barrando in sede di soccorso istruttorio la casella "no" di cui alla predetta lett. c) del DGUE (concordato preventivo), abbia dichiarato non solo di non essere interessata da procedure di concordato preventivo, ma anche (implicitamente) di non essere stata ammessa a "concordato in continuità aziendale", quale fattispecie peculiare di concordato preventivo (TAR Lazio, sez. III, n. 12115/2016 del 01/12/2016). Ad ogni modo, allo scopo di garantire la completezza delle dichiarazioni rese in seno al DGUE si ritiene opportuno acquisire anche la predetta dichiarazioni mancante.</p> <p>Stante quanto sopra, e per le irregolarità e carenze della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
--	--	--	--

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio a data da destinarsi che verrà comunicata agli operatori tramite Messaggistica di Portale.

Il presente verbale si compone di n.11 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Ing. Claudio Brunori

D.ssa Alessandra Bellantuono